

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABIANI e SANTARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1964

#### Provvedimenti a favore dei mutilati ed invalidi civili non per causa di guerra, di lavoro o di servizio

ONOREVOLI SENATORI. — In un periodo che ha visto il reddito nazionale in progressiva ascesa e nel momento in cui il governo ed il Parlamento sono impegnati ad attuare norme costituzionali finora rimaste inoperanti, ci sembra imperioso il richiamo all'articolo 38 della Costituzione repubblicana che fa obbligo al mantenimento ed all'assistenza da parte dello Stato per ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere.

Questo impegno costituzionale fu nel recente passato parzialmente adempiuto con i noti provvedimenti legislativi in favore dei ciechi civili e dei sordomuti che suscitavano favorevoli consensi anche perchè si ritenne che ad essi sarebbero seguiti uguali provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili per i quali, allo stato attuale della legislazione, provvedono in misura assolutamente inadeguata nei mezzi ed in forma anacronistica alla luce del diritto costituzionale, il Ministero degli interni e gli Enti comunali di assistenza.

Il Parlamento ha dimostrato più volte sensibilità di fronte all'imperioso dovere di provvedere anche a quelle categorie di cittadini che non idonei ad un proficuo lavoro non sono ancora tutelati da un provvedimento legislativo che assicuri loro un minimo di dignitosa assistenza, tanto che nella passata

legislatura diversi progetti di legge furono presentati per iniziativa dei vari gruppi parlamentari.

Queste iniziative suscitarono tale generale interesse che la 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e Sanità) della Camera dei deputati promosse la costituzione di un Comitato ristretto col compito di unificare in un testo unico le proposte di legge n. 186, 200, 1120 presentate rispettivamente dagli onorevoli Michelini ed altri, Sorgi ed altri e Bottonelli ed altri. Questo Comitato dopo approfondito esame raggiunse unanime accordo su un testo che disponeva provvedimenti atti all'inserimento od al reinserimento al lavoro dei mutilati ed invalidi civili e di misure assistenziali che assicurassero un assegno minimo mensile a tutti gli invalidi civili non collocati o non collocabili e l'assistenza gratuita ospedaliera, specialistica, farmaceutica e protetica a tutti quelli che non godessero di diritti mutualistici.

La fine della legislatura impedì che questo testo fosse tradotto in disegno di legge ed approvato dalle Camere. Nel frattempo però per iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero di grazia e giustizia e con quelli del tesoro, dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali fu presentato un disegno di legge n. 1728 approvato dalla Ca-

mera e promulgato in legge 5 ottobre 1962, n. 1539 per il collocamento obbligatorio al lavoro e la qualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili non per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Tale legge se risponde ad una esigenza fondamentale quale è quella del diritto al lavoro anche per questa disgraziata categoria di cittadini non può però soddisfare sia perchè questo diritto per divenire operante è necessario che assicurati ad ogni invalido la possibilità di una qualificazione o riqualificazione al lavoro attraverso la partecipazione a corsi normali o specializzati che la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, non assicura a tutti i mutilati ed invalidi civili che si trovino nelle condizioni di frequentarli, sia perchè essa non prevede alcuna assistenza di carattere ospedaliero, farmaceutica e protetica e tanto meno assegni temporanei e permanenti.

Il presente disegno di legge si propone di colmare il vuoto che ancora rimane nel campo dell'assistenza verso la più volte nominata categoria di cittadini bisognosi. Il progetto segue il testo unificato del Comitato ristretto nominato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 18 febbraio 1960. Da tale testo sono stati discriminati i problemi inerenti al collocamento obbligatorio al lavoro risolti parzialmente con la legge n. 1539 inserendo però col terzo comma dell'articolo 2 del presente progetto di legge un dispositivo che modifica l'articolo 4 della legge n. 1539 nel senso di fare obbligo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di assicurare a tutti gli invalidi e mutilati civili recuperabili la frequenza ai corsi normali o specializzati di qualificazione al lavoro.

I problemi dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica e protetica e quelli degli assegni ai minori viventi in famiglia, agli iscritti ai corsi di qualificazione professionale normali e specializzati, ai collocabili non collocati ed agli inabili permanenti ad ogni proficuo lavoro sono ripetuti quasi esattamente dal testo unificato dal Comitato ristretto summenzionato.

Si è ritenuto doveroso portare una modifica all'articolo 1 del testo unificato perchè secondo la dizione del secondo comma

dell'articolo stesso sarebbero rimasti esclusi da ogni assistenza i minorati psichici non per causa di guerra, di lavoro o di servizio, lasciando così ancora una volta una zona di ingiustizia, oltre che di sofferenza e di miseria, abbandonata a se stessa. Perciò abbiamo aggiunto ai cittadini affetti da minorazioni fisiche anche la dizione « psichiche » precisando però con un quarto comma aggiunto all'articolo 2 che l'assistenza manicomiale ai minorati psichici rimane a carico delle Amministrazioni provinciali secondo il disposto della vigente legislazione.

Ci sembra opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul terzo comma dell'articolo 2 del presente disegno di legge che tende, come già detto, a integrare il disposto dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per rendere operante il diritto del mutilato od invalido civile parzialmente o totalmente recuperabile a frequentare i corsi di riqualificazione o i centri di rieducazione professionale. Infatti il progetto di legge vuole assicurare un minimo di assistenza a tutti i mutilati ed invalidi civili, ma fondamentalmente vuole ispirarsi al principio della utilizzazione del minorato in modo che esso non sia più costretto a vivere ai margini della società, ma sia recuperato socialmente attraverso la qualificazione professionale e l'avviamento al lavoro. In questo modo le spese di recupero saranno un impiego socialmente produttivo.

Riteniamo che il presente disegno di legge risponda alla duplice esigenza di riconoscere a tutti i mutilati ed invalidi civili (non per causa di guerra, di lavoro e di servizio) sinora rimasti fuori dal godimento di un diritto costituzionale, uno stato giuridico ed economico che li qualifichi ad altre categorie di cittadini e di risolvere uno stato di agitazione permanente di una delle categorie più disgraziate della nostra società nazionale che minaccia costantemente di esplodere in legittime e giustificate manifestazioni.

Determinare il numero degli assistiti è cosa estremamente difficile. Statistiche del tutto generiche indicano il numero dei mutila-

ti ed invalidi civili intorno ai 900 mila dai quali tuttavia agli effetti assistenziali del presente disegno di legge dovrebbero essere esclusi i ciechi, i sordomuti, i tubercolotici, i malati di mente ricoverati e tutti coloro che non si trovano in condizioni di bisogno. Da altre statistiche riferentesi agli assistiti dagli E.C.A. per inabilità al lavoro si può calcolare il numero in circa 100-120 mila. È evidente che la determinazione del numero esatto si potrà avere soltanto dopo un certo tempo che il presente disegno di legge sarà divenuto operante. Perciò per il primo esercizio ci sembra sufficiente a copertura della spesa la cifra di lire 25 miliardi la quale sarà parzialmente coperta con

i fondi già previsti dalle norme dell'articolo 11 dello stesso disegno di legge.

L'attuale congiuntura economica e le difficoltà finanziarie dello Stato possono far considerare in questo momento una nuova assunzione di spesa come inopportuna, ma una riflessione sugli aspetti umani ed irrinunciabili per una coscienza democratica quali sono contenuti nel presente progetto di legge siamo certi che farà superare ogni incertezza e spingeranno tutti a vincere qualsiasi difficoltà per compiere un atto di giustizia che è testimonianza di un impegno costituzionale prima ancora che una dimostrazione di alta civiltà democratica e sociale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi civili sono concesse, secondo le modalità fissate dai successivi articoli, le cure e l'assistenza necessarie ad ottenere il recupero fisico ed atte ad inserirli in una attività produttiva o ad assicurare mezzi adeguati alle loro particolari esigenze di vita.

Sono considerati mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni fisiche e psichiche che non siano riconosciute dipendenti da cause di guerra, di lavoro o di servizio e che comportino una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 35 per cento.

### Art. 2.

Ai mutilati ed invalidi civili è concessa la assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica e protetica.

Si provvederà inoltre alla loro istruzione ed, in quanto totalmente o parzialmente recuperabili, al loro orientamento, qualificazione o riqualificazione professionale in appositi centri, convitti o semi-convitti e corsi specializzati.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad assicurare ai mutilati ed invalidi civili totalmente o parzialmente recuperabili la frequenza ai normali corsi di addestramento professionale ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264. Coloro la cui minorazione fisica non consente di frequentare i normali corsi di addestramento professionale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale deve avviarli presso i corsi all'uopo istituiti dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro o dall'Opera nazionale invalidi di guerra oppure in Istituti appositi promossi direttamente od indirettamente dal Ministero stesso di intesa con il Ministero della sanità.

#### Art. 3.

Le prestazioni di cui all'articolo precedente sono gratuite.

I mutilati ed invalidi civili maggiorenni e le famiglie dei mutilati ed invalidi civili minorenni, che godano di un reddito superiore al minimo imponibile per l'imposta complementare, sono tenuti a contribuire nei limiti delle loro possibilità economiche alle spese sostenute per la cura e la riabilitazione nella misura e secondo le modalità fissate dal regolamento.

L'assistenza manicomiale dovuta ai minorati psichici ricoverati rimane a carico delle amministrazioni provinciali secondo il disposto della vigente legislazione.

#### Art. 4.

A tutti gli effetti assistenziali della presente legge varrà la dichiarazione di minorazione fisica e di inabilità temporanea o permanente a proficuo lavoro pronunciata dalle commissioni di prima e seconda istanza istituite presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, sulla assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi civili.

Presso le dette Commissioni il minorato può essere assistito dal medico curante.

## Art. 5.

Alle famiglie dei minori mutilati ed invalidi civili, qualora i minori vivano in famiglia, è concesso un assegno mensile uguale al valore medio della retta corrisposta dal Ministero dell'interno per il ricovero in istituto dei minori abbandonati.

Ai mutilati ed invalidi civili che abbiano compiuto i 18 anni e siano dichiarati temporaneamente o permanentemente inabili al proficuo lavoro, secondo le modalità di cui all'articolo 4, è concesso un assegno mensile temporaneo o permanente pari al minimo della pensione di invalidità corrisposta dall'I.N.P.S.

Ai mutilati e invalidi civili che abbiano compiuto i 18 anni e siano dichiarati collocabili è concessa una indennità pari alle prestazioni economiche riservate ai disoccupati in base alle vigenti disposizioni per tutto il periodo di disoccupazione.

Ai mutilati ed invalidi civili che frequentano i corsi di qualificazione o riqualificazione specializzati ai sensi dell'articolo 2 sono concesse le prestazioni previste per gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione per disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le prestazioni previste dal presente articolo sono concesse qualora i mutilati ed invalidi civili maggiorenni e le famiglie dei mutilati ed invalidi civili minorenni non godano di un reddito superiore al minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare.

## Art. 6.

Il Ministero della sanità promuove e coordina le attività assistenziali dei mutilati ed invalidi civili. A tal fine esso provvede:

a) ad effettuare il censimento dei mutilati ed invalidi civili entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) a concedere le prestazioni sanitarie previste al primo comma del precedente articolo 2 e ad esercitare il diritto di rivalsa di cui al secondo comma dell'articolo 3;

c) a promuovere, d'intesa con i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e

della previdenza sociale iniziative intese alla formazione del personale da proporre ai servizi di riabilitazione;

d) a esercitare la vigilanza sanitaria su tutte le istituzioni aventi per scopo la riabilitazione e l'assistenza dei mutilati ed invalidi civili.

L'onere del ricovero dei minorati civili nei centri di riabilitazione normali o specializzati è assunto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede inoltre alla concessione delle indennità previste ai commi terzo e quarto del precedente articolo 5.

Il Ministero dell'interno provvede alla concessione degli assegni previsti ai commi primo e secondo del precedente articolo 5, la cui erogazione può essere effettuata tramite gli enti comunali di assistenza.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede ad istituire scuole differenziate di primo e secondo grado presso i centri di riabilitazione.

#### Art. 7.

All'ufficiale sanitario, coadiuvato dal medico condotto e dagli enti assistenziali pubblici operanti nel Comune, è affidato il compito di reperire i mutilati ed invalidi civili presenti nel territorio del Comune e di avviarli all'Ufficio sanitario provinciale.

Gli insegnanti delle scuole materne, elementari e secondarie e i medici scolastici sono tenuti a segnalare all'Ufficiale sanitario i casi dei mutilati ed invalidi civili a loro conoscenza.

#### Art. 8.

Le norme previste dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, anche per i ciechi civili e per i sordomuti, rimanendo salvi i maggiori benefici contemplati dalla legislazione vigente, nonchè i relativi organi e modalità per l'erogazione delle prestazioni.

## Art. 9.

Sono abrogate:

la legge 10 giugno 1940, n. 932;

la legge 10 aprile 1954, n. 218;

la lettera a) dell'articolo 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, ed ogni altra norma che preveda competenze e stanziamenti per l'assistenza dei mutilati ed invalidi civili in contrasto con la presente legge.

## Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire venticinque miliardi per l'esercizio 1965.

Alla copertura della spesa si provvederà con i fondi già previsti dalle norme di cui al precedente articolo 9 e, per la rimanente somma, con una uguale aliquota delle maggiori entrate.

## Art. 11.

Il Ministero del tesoro, assistito da un Comitato interministeriale, composto dai rappresentanti del Ministero della sanità, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione, provvederà alla ripartizione di detta somma fra i Ministeri competenti.

Per i successivi esercizi saranno determinate di anno in anno le somme occorrenti, da iscriversi in appositi capitoli dei bilanci dei Ministeri competenti.

## Art. 12.

Su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, e dell'interno, sarà emanato, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento di esecuzione.